

Art. 1

L'*Associazione Civica Roma 19*, nel seguito denominata *Associazione*, è costituita con sede in Roma, con durata illimitata. Essa è un'associazione di promozione sociale, organizzazione senza scopo di lucro, con indirizzo prevalentemente culturale, regolata a norma del codice civile e della legge 383/2000, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione nasce dall'incontro di persone di diversa esperienza culturale e professionale, motivate dal piacere dello stare insieme, considerato come momento di condivisione delle idee, di servizio ed impegno volontario nella società e di crescita personale.

L'Associazione:

- a) è apartitica e si esprime in piena autonomia;
- b) si colloca in una prospettiva laica e non ideologica, di convivenza basata sul rispetto delle opinioni dell'altro;
- c) si ispira a principi di pari opportunità ed è rispettosa dei diritti della persona;
- d) favorisce la partecipazione delle persone alle problematiche civili, secondo modalità di reale democrazia, di cittadinanza attiva e di crescita del senso civico.

Art. 3

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini opera prevalentemente nel territorio del XIX Municipio di Roma e intende attuare iniziative ed individuare buone pratiche in grado di:

- a) sostenere e facilitare la vita quotidiana delle persone attraverso momenti di animazione culturale, dialogo e informazione;
- b) far crescere l'ascolto reciproco nel rispetto delle diverse culture e sensibilità;
- c) promuovere la conoscenza del territorio ed il rispetto dell'ambiente;
- d) incoraggiare attività volte alla formazione permanente e alla costruzione di uno spirito di cittadinanza europea e di solidarietà globale;
- e) sollecitare una sana cultura dello sport;
- f) sviluppare forme di coordinamento tra diverse esperienze associative con finalità affini.

Ogni socio è chiamato a partecipare alle attività secondo la propria creatività, capacità e competenza.

Art. 4

L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità e ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in:

- a) soci **fondatori**, cioè i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo;
- b) soci **ordinari**, cioè coloro i quali si impegnano a contribuire fattivamente alle attività dell'Associazione, essi sono completamente equiparati ai soci fondatori;
Può diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Il numero dei soci ordinari è illimitato. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta dell'interessato controfirmata da almeno due soci ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio ordinario si perde automaticamente per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni e per espulsione a seguito di una delibera Consiglio Direttivo basata su gravi motivi;
- c) soci **simpatizzanti**, cioè coloro i quali, senza limiti di età sono interessati ad usufruire di una o più attività tra quelle proposte dall'associazione, versando la quota prevista. La qualifica di socio simpatizzante ha durata annuale.

Solo i soci fondatori e ordinari sono membri dell'Assemblea e appartengono all'elettorato attivo e passivo degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 5

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Le erogazioni, le donazioni e i lasciti, sono accettati con delibera dell'Assemblea, che indica la loro utilizzazione in armonia con finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo la normativa vigente.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo sono predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 6

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato la copertura finanziaria, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'Assemblea può istituire, nell'ambito del regolamento, ulteriori figure interne utili al funzionamento e alla gestione dell'associazione.

Art. 8

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto democratico per la gestione dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci fondatori e ordinari in regola con le quote associative.

Essa svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee strategiche dell'Associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) emana e modifica il regolamento per la gestione ed il funzionamento dell'Associazione;
- d) elegge gli organismi direttivi;
- e) delibera le eventuali modifiche allo statuto;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando egli ritenga necessaria la convocazione, o essa sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Le riunioni dell'assemblea sono convocate dal Presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, in bacheca nella sede della convocazione o pubblicizzato tramite le più recenti tecnologie di comunicazione.

Ad eccezione dei casi in cui nelle votazioni è prevista la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se presenti la metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi espressamente definiti dal presente statuto all'art. 13 per i quali è prevista la maggioranza qualificata. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni delle cariche sociali. Hanno diritto di voto i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Delle discussioni e delle delibere assembleari deve essere redatto verbale, a cura di un segretario di turno designato all'inizio della riunione, e controfirmato dal Presidente. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano successivamente a disposizione dei Soci tramite la consultazione dei libri sociali.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci compreso il Presidente, è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) predisporre tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) gestisce e approva tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- c) elabora il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sulle attività svolte ed il bilancio preventivo;
- d) approva e regola i progetti e le iniziative dell'Associazione
- e) stabilisce l'importo della quota sociale e le eventuali quote collegate alle attività;
- f) su proposta del Presidente designa, tra i suoi membri, il Tesoriere dell'Associazione;
- g) decide l'ammissione dei nuovi soci e le eventuali espulsioni;
- h) predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche statutarie dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Per il primo periodo di vita dell'associazione, fino al 30 aprile 2010, il consiglio direttivo è composto da tutti i soci fondatori.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il Consiglio elegge un segretario di turno al quale è affidata la stesura del verbale della riunione. Le votazioni sono palesi. Delle discussioni e delle delibere del Consiglio deve essere redatto verbale, a cura di un segretario di turno designato all'inizio della riunione, e controfirmato dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio e gli atti verbalizzati restano successivamente a disposizione dei Soci tramite la consultazione dei libri sociali.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade se si dimette il Presidente o la maggioranza dei consiglieri. In tal caso il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo, se consegue almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, dura in carica due anni, non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Svolge le seguenti funzioni:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.
- d) Coadiuvato dal Tesoriere, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti;
- e) Indice le elezioni per le cariche sociali alle scadenze previste o nei casi di decadenza o dimissioni;
- f) Cura la conservazione di tutti gli atti inerenti la vita dell'Associazione;
- g) Sotto la sua responsabilità può delegare ad altri consiglieri proprie funzioni.

Art. 13

Lo scioglimento o la trasformazione della natura dell'Associazione e le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto valgono le norme del codice civile e quelle delle leggi 383/2000.